

Decreto “Natale”

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, applicabile nel periodo “natalizio”, ossia nel periodo compreso fra il 21.12.2020 e il 6.01.2021.

Zona Rossa (Giorni 24-25-26-27-e 31 dicembre 1-2-3-5-e 6 Gennaio Aperti

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari).
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici.
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione.
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4).
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati.
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio.
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati.
- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati.
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio.
- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati.
- Commercio al dettaglio di biancheria personale.
- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati.
- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori.
- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati.
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati.
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti.
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia.
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini.
- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali.
- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofruttili; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati.
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono.
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia.
- Attività delle lavanderie industriali.
- Altre lavanderie, tintorie.
- Servizi di pompe funebri e attività connesse.
- Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.

Zona arancione 28-29-30-Dicembre e 4 Gennaio

Aperti

Tutti i negozi fino alle 21

Chiusi

Bar e Ristoranti consentito asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio.

Ristori

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, **a favore dei soggetti che, alla data del 19.12.2020, hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella sotto (ristorazione, bar, ecc.)**

Il contributo **non spetta** ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1.12.2020.

Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno **già beneficiato** del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 D.L. 19.05.2020, n. 34 (Decreto "Rilancio"), conv. L. 17.07.2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante **accredito diretto** sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

L'ammontare del contributo è pari al **contributo già erogato** ai sensi dell'art. 25 del D.L. 34/2020.

Codice ateco (56 - attività dei servizi di ristorazione)	
561011	Ristorazione con somministrazione.
561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole.
561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto.
561030	Gelaterie e pasticcerie.
561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti.
561042	Ristorazione ambulante.
561050	Ristorazione su treni e navi.
562100	Catering per eventi, banqueting.
562910	Mense.
562920	Catering continuativo su base contrattuale.
563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina.

MISURE SPECIFICHE PREVISTE PER LE ZONE ROSSE

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle zone Rosse, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Il transito sui territori di Zona Rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.

ATTIVITÀ MOTORIA

È consentito svolgere individualmente attività motoria **in prossimità della propria abitazione** purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

MISURE SPECIFICHE PREVISTE PER LE ZONE ARANCIONI

E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle Zone Arancioni, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori delle Zone Arancioni è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.

È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Le FAQ del Ministero

Il Dpcm 3.12.2020 prevede che, nonostante i divieti, dal 21 dicembre al 6 gennaio si possa comunque far rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Cosa si intende con questi tre termini?

- La **residenza** è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
- Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
- Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
- Il concetto di **abitazione** non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell'applicazione del dpcm, dunque, l'abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuati, anche se limitati, durante l'anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze.
- Per fare un ulteriore esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, potranno spostarsi per ricongiungersi per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi.

Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a, anche dopo il 21 dicembre, per trascorrere insieme le feste?

Sarà possibile se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l'abitazione, definite nei sensi di cui alla FAQ precedente.

Le regole su spostamenti, aperture dei negozi, ristoranti etc. saranno valide per tutti, a prescindere dal "colore" dell'area in cui si vive o si trovano il negozio o il ristorante?

No, rimangono valide le distinzioni tra area rossa, arancione e gialla.

In quali casi è possibile spostarsi nella seconda casa nel periodo dal 21.12.2020 al 6.01.2021?

- Premesso che dalle 22 alle 5 (e fino alle 7, il 1.01.2021) è vietato ogni spostamento, se non per motivi di lavoro, salute o necessità, le regole da seguire per recarsi nelle seconde case sono le seguenti:
.. in area gialla e arancione, se la seconda casa si trova nello stesso comune, ci si potrà sempre andare (negli orari già precisati);
.. esclusivamente in area gialla, se la seconda casa è nella stessa regione, ma in un diverso comune, ci si potrà andare per tutto il periodo 21.12-6.01, ad eccezione dei giorni 25 e 26.12.2020 e 1.01.2021.
-

Il mio coniuge/partner si trasferirà nella nostra seconda casa, in un'altra regione, entro il 20 dicembre. Potrò raggiungerlo/a tra il 21 dicembre e il 6 gennaio? E nel caso in cui con lui/lei si spostassero nella seconda casa anche i nostri figli minori, potrei raggiungerli?

- La risposta è "no" per entrambe le domande. Il dpcm prevede il divieto di recarsi nelle seconde case in un'altra regione dal 21.12.2020 al 6.01.2021. Il divieto vale anche per le seconde case che si trovino in un altro comune, nei giorni 25 e 26.12.2020 e 1.01.2021. Pertanto, nell'esempio indicato (seconda casa in una regione diversa), se si intende trascorrere insieme le feste sarà necessario trovarsi nello stesso luogo entro il 20.12.2020.
 - Naturalmente, lo spostamento verso la seconda casa fuori in una regione diversa da quella di residenza o abituale domicilio è consentito soltanto a condizione che la seconda casa non si trovi in regioni, che, alla data del 20 dicembre, si trovino in zona arancione o rossa. In questi casi, infatti, permangono i divieti di entrate nei territori regionali (artt. 2 e 3 Dpcm 3 dicembre).
-

Io e la mia famiglia ci trasferiremo nella nostra seconda casa, in un'altra regione, entro il 20 dicembre. Io dovrò tornare al lavoro, nella regione di provenienza, per alcuni giorni. Potrò tornare da loro entro il 6 gennaio?

- No. Gli spostamenti verso le seconde case in una regione diversa dalla propria sono consentiti soltanto entro il 20 dicembre e dopo il 7 gennaio e comunque esclusivamente se il luogo di partenza e quello di destinazione si trovano entrambi in area gialla.
 - Pertanto, nel caso specifico, lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio non può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un'altra regione, nello stesso periodo.
-

II miei genitori, anziani ma in buona salute, vivono in una regione diversa dalla mia. Posso andare a trovarli per le feste?

- Gli spostamenti per fare visita o per andare a vivere per qualche giorno con parenti o amici, inclusi i propri genitori, saranno possibili per tutti solo se ci si muove da un luogo in area gialla a un altro luogo in area gialla, esclusivamente fino al 20.12.2020 e a partire dal 7.01.2021.
 - Nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, questi spostamenti saranno consentiti, sempre esclusivamente tra luoghi in area gialla, solo se si ha la residenza o il domicilio o la propria abitazione nella regione/provincia autonoma di destinazione. Nei giorni 25 e 26 dicembre e 1° gennaio sarà comunque possibile spostarsi solo all'interno del proprio comune.
 - In ogni caso, sarà possibile spostarsi tra comuni/province/regioni diversi per motivi di lavoro, necessità o salute.
-

I genitori separati/affidatari possono spostarsi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio per andare in comuni/regioni diverse o all'estero per trascorrere le feste con i figli minorenni, nel rispetto dei provvedimenti del giudice o degli accordi con l'altro genitore?

Sì, come già precisato, questi spostamenti rientrano tra quelli motivati da "necessità", pertanto non sono soggetti a limitazioni. Nel caso di spostamenti da/per l'estero, è comunque necessario consultare l'apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o ci si deve recare.

Ho dei parenti non autosufficienti che vivono in casa da soli, in un altro comune/regione, e ai quali periodicamente do assistenza. Potrò continuare a farlo anche dal 21 dicembre al 6 gennaio? Potranno venire con me anche il mio coniuge/partner e i nostri figli?

- Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sarà consentito anche dal 21 al 6 gennaio, anche tra comuni/ regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune/regione.
- Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l'assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori che abitualmente egli già assiste.

In base al nuovo dpcm è consentito andare in un altro comune o in un'altra regione per turismo?

Gli spostamenti per turismo all'interno del territorio nazionale sono consentiti, e comunque esclusivamente con partenza e destinazione in area gialla, se la partenza avviene entro il 20.12.2020 o dal 7.01.2021. Non sono consentiti spostamenti extra- regionali per turismo in Italia tra il 21 dicembre e il 6 gennaio.

In caso di violazione dei più stringenti divieti di spostamento previsti dal dpcm durante le prossime festività si applica comunque la consueta sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro?

- Sì, la sanzione applicabile rimane quella amministrativa, da 400 a 1.000 euro, in quanto prevista dall'art. 4 decreto-legge 25.03.2020, n. 19.
- Ciò in quanto i divieti previsti dall'art. 1, c. 4 D.P.C.M. del 3.12.2020 (il quale, dal 21.12.2020 al 6.01.2021, vieta nel territorio nazionale gli spostamenti extraregionali; nonché, nei giorni 25 e 26 dicembre e 1 gennaio, altresì quelli extracomunali, sempre con le dovute e consuete eccezioni e specificazioni) integrano "limitazioni della circolazione delle persone" e "limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, [...] o regionali" e, in quanto tali, essi sono un'applicazione specifica delle misure generali contemplate dall'art. 1, c. 2, lett. a) e c) del citato decreto-legge n. 19 del 2020, con il corollario che la relativa violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto-legge.
- Né tutto ciò può considerarsi alterato dal fatto che detto art. 1, c. 4 D.P.C.M. si richiami all'art. 1, c. 2 decreto-legge 2.12.2020, n. 158, giacché tale richiamo altro non reca se non che la specificazione che, in forza di tale norma legislativa sopravvenuta, risultano superati i limiti all'adozione e reiterazione, con D.P.C.M. (ossia ai sensi dell'art. 2 del citato D.L. 19/2020), delle misure limitative della circolazione nella stessa regione e verso altre regioni, che erano stati introdotti dall'art. 1, cc. 1 e 3 decreto-legge 16.05.2020, n. 33. In conclusione, resta confermato che anche alle violazioni dei predetti divieti specifici, posti dall'art. 1, c. 4 D.P.C.M. 3.12.2020, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 4 D.L. 19/2020, in luogo della generale sanzione penale di cui all'art. 650 del codice penale che sarebbe altrimenti applicabile.

In caso di accertamento di una violazione alle prescrizioni dei dpcm che non ritengo motivato, come posso far valere le mie ragioni?

La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all'Autorità competente indicata dall'art. 4, c. 3 del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivide il verbale di accertamento di violazione redatto dall'agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della L. 24.11.1981, n. 689.

Posso andare a trovare un parente che, pur essendo autosufficiente, vive da solo, per alleviare la sua solitudine durante le feste, in deroga alle limitazioni di spostamento previste dal Dpcm?

No. Di norma, lo stato di necessità si configura solo rispetto a persone non autosufficienti che, perciò, hanno bisogno di essere continuativamente assistite. In generale, dunque, non integra una situazione di necessità quella di alleviare la solitudine di persone sole, ma autosufficienti.

Più in generale va chiarito che la valutazione circa l'eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all'Autorità competente indicata dall'art. 4, c. 3 decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivide il verbale di accertamento di violazione redatto dall'agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della L.24.11.1981, n. 689.
